



**DIREZIONE FINANZA BILANCIO E TRIBUTI**

**Settore Gestione Tributi e Canoni**

San Marco, 4030 – 30124 VENEZIA – tel. 0412744091 – Fax 0412744050

Via Forte Marghera, 111 – 30173 MESTRE – tel. 0412746091 – Fax 0412746045

[ici.prog@comune.venezia.it](mailto:ici.prog@comune.venezia.it) [www.comune.venezia.it/tributi](http://www.comune.venezia.it/tributi) [protocollo@pec.comune.venezia.it](mailto:protocollo@pec.comune.venezia.it)

# *Mini IMU*

## *2013*

Il comma 5 dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 133/2013 ha stabilito che l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia d'immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia d'immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014.

Per l'anno 2013, il Comune di Venezia ha confermato le aliquote approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 9 luglio 2012, quindi, **rientrano nel pagamento della Mini IMU**, le seguenti categorie:

- terreni agricoli, nonché quelli coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (si dovrà pagare il 40% della differenza tra 1,06% e il 0,76%).

**Non rientrano** nel pagamento della Mini IMU, i seguenti immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A1, A8 e A9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un immobile e relativa pertinenze, purché il fabbricato non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduti e non locati dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;



## DIREZIONE FINANZA BILANCIO E TRIBUTI

### Settore Gestione Tributi e Canoni

San Marco, 4030 – 30124 VENEZIA – tel. 0412744091 – Fax 0412744050

Via Forte Marghera, 111 – 30173 MESTRE – tel. 0412746091 – Fax 0412746045

[ici.prog@comune.venezia.it](mailto:ici.prog@comune.venezia.it) [www.comune.venezia.it/tributi](http://www.comune.venezia.it/tributi) [protocollo@pec.comune.venezia.it](mailto:protocollo@pec.comune.venezia.it)

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011;
- l'abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata;
- l'abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'abitazione principale e relative pertinenze a seguito di cambio residenza da fuori comune;
- la sola abitazione principale e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto, uso o abitazione, da soggetti che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  - titolari di assegno sociale;
  - portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 o familiare convivente con un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 limitatamente a tutti i congiunti iscritti nello stato famiglia;
  - invalidità civile riconosciuta al 100%;
  - ricoverati in lungodegenza per più di otto mesi nel periodo d'imposta e che abbiano ottenuto nel medesimo periodo un contributo economico dall'Amministrazione Comunale.